

Convenzione internazionale per la repressione della circolazione e del traffico delle pubblicazioni oscene

Conclusa a Ginevra il 12 settembre 1923

Approvata dall'Assemblea federale il 19 giugno 1925²

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 20 gennaio 1926

Entrata in vigore per la Svizzera il 1° febbraio 1926

(Stato 31 marzo 2017)

L'Albania, la Germania, l'Austria, il Belgio, il Brasile, l'Impero Britannico (con l'Unione Sud-Africana, la Nuova Zelanda, l'India e lo Stato libero dell'Irlanda), la Bulgaria, la Cina, la Colombia, Costa Rica, Cuba, la Danimarca, la Spagna, la Finlandia, la Francia, la Grecia, Haiti, l'Honduras, l'Ungheria, l'Italia, il Giappone, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, Monaco, il Panama, i Paesi Bassi, la Persia, la Polonia (con Danzica), il Portogallo, la Rumenia, il Salvador, il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, il Siam, la Svizzera, la Cecoslovacchia, la Turchia e l'Uruguay;

animati dal comune desiderio di dare la maggior efficacia possibile alla repressione della circolazione e del traffico delle pubblicazioni oscene,

avendo accettato l'invito del Governo della Repubblica francese di prendere parte a una Conferenza convocata il 31 agosto 1923 a Ginevra, sotto gli auspici della Società delle Nazioni, per esaminare il disegno di Convenzione elaborato nel 1910 e le osservazioni fatte dai diversi Stati, nonché per elaborare e firmare un testo definitivo di Convenzione,

hanno nominato plenipotenziari a questo scopo:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, comunicatisi i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, e presa conoscenza dell'Atto finale della Conferenza e dell'Accordo del 4 maggio 1910³, hanno stipulato la seguente Convenzione:

Art. I

Le Alte Parti contraenti convengono di prendere tutte le misure per scoprire, perseguire e punire chiunque si renda colpevole di uno degli atti enumerati qui sotto e di conseguenza risolvono che

CS 12 9; FF 1924 III 1077 ediz. ted. 1103 ediz. franc.

¹ Dal testo originale francese.

² RU 42 213. L'approvazione ha effetto dal 1° feb. 1926, data dell'entrata in vigore della LF del 30 set. 1925 concernente la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli e la repressione della circolazione e del traffico delle pubblicazioni oscene [RU 42 9. CS 3 187 art. 398 cpv. 2 lett. m], sostituita ora dal CP (RS 311.0).

³ RS 0.311.41

Dev'essere punito⁴ il fatto:

1. di comporre o di tenere scritti, disegni, incisioni, pitture, stampati, immagini, affissi, emblemi, fotografie, pellicole cinematografiche osceni o altri oggetti osceni, allo scopo di farne commercio o distribuzione, o di esporli pubblicamente;
2. d'importare, di trasportare, di esportare o di far importare, trasportare o esportare, agli scopi di cui sopra, i suddetti scritti, disegni, incisioni, pitture, stampati, immagini, affissi, emblemi, fotografie, pellicole cinematografiche o altri oggetti osceni, o di metterli in qualsiasi modo in circolazione;
3. di farne commercio, anche non pubblico, di compiere qualunque operazione che in qualsiasi modo li concerna, di distribuirli, di esporli pubblicamente o di far mestiere di darli a prestito;
4. di annunziare o di far conoscere con un mezzo qualsiasi, allo scopo di favorire la circolazione o il traffico da reprimere, che una persona è dedita a uno qualsiasi degli atti punibili enumerati qui sopra; di annunziare o di far conoscere come e da chi possano essere procurati, sia direttamente, sia indirettamente, i detti scritti, disegni, incisioni, pitture, stampati, immagini, affissi, emblemi, fotografie, pellicole cinematografiche o altri oggetti osceni.

Art. II

Gl'individui che avranno commesso una delle infrazioni previste all'articolo I saranno giudicati dai tribunali del paese contraente dove sarà stato perpetrato sia il reato, sia uno degli atti che sono elementi costitutivi del reato. Essi saranno pure giudicabili, quando la sua legislazione lo permetta⁵, dai tribunali del paese contraente di cui sono sudditi, se vi sono trovati, quand'anche gli elementi costitutivi del reato fossero stati perpetrati fuori del suo territorio.

Spetta però a ciascuna Parte contraente applicare la massima *non bis in idem*⁶ secondo le regole ammesse dalla sua legislazione.

Art. III

La trasmissione delle commissioni rogatorie relative alle infrazioni contemplate dalla presente Convenzione si farà:

1. sia per comunicazione diretta tra le autorità giudiziarie;
2. sia per il tramite dell'agente diplomatico o consolare del paese richiedente nel paese richiesto. Quest'agente manderà direttamente la commissione rogatoria all'autorità giudiziaria competente o a quella designata dal Governo del paese richiesto e riceverà direttamente da questa autorità i documenti accertanti l'esecuzione della commissione rogatoria.

⁴ Vedi l'art. 197 CP (RS 311.0).

⁵ Vedi l'art. 6 CP (RS 311.0).

⁶ Per l'interpretazione di questa massima vedi il n. 3 delle dichiarazioni dell'Atto finale, qui di seguito.

In questi due casi si manderà sempre, in pari tempo, copia della commissione rogatoria all'autorità superiore del paese richiesto;

3. sia per via diplomatica.

Ciascuna Parte contraente farà conoscere, con una comunicazione diretta ad ognuna delle altre Parti contraenti, quello o quelli dei modi di trasmissione previsti sopra, ch'essa ammette per le comunicazioni rogatorie di quella Parte.

Tutte le difficoltà che nascessero in occasione delle trasmissioni fatte nei casi 1 e 2 del presente articolo saranno risolte in via diplomatica.

Salvo intesa contraria, la commissione rogatoria dev'essere stesa sia nella lingua dell'autorità richiesta, sia nella lingua convenuta tra i due Stati interessati, oppure essa dev'essere accompagnata da una traduzione fatta in una di queste due lingue e certificata conforme da un agente diplomatico o consolare dello Stato richiedente o da un traduttore-giurato dello Stato richiesto.

L'esecuzione delle commissioni rogatorie non potrà dar luogo al rimborso di tasse o spese di qualsiasi natura.

Nessuna stipulazione del presente articolo potrà essere interpretata come costituente, da parte delle Parti contraenti, un impegno di ammettere, per quanto concerne il sistema delle prove in materia di repressione, una derogazione alle loro leggi.

Art. IV

Le Parti contraenti la cui legislazione non fosse, fin da ora, sufficiente per dare effetto alla presente Convenzione, s'impegnano a prendere o a proporre ai loro rispettivi legislatori i provvedimenti necessari a questo riguardo.

Art. V

Le Parti contraenti la cui legislazione non sarà fin da ora sufficiente, convengono di prevedere in essa delle perquisizioni nei luoghi in cui vi sia ragione di credere che si compongano o si trovino, per uno qualsiasi degli scopi specificati all'articolo I o in contravvenzione a detto articolo, degli scritti, disegni, incisioni, pitture, stampati, immagini, affissi, emblemi, fotografie, pellicole cinematografiche o altri oggetti osceni e di prevederne pure il sequestro, la confisca e la distruzione.⁷

Art. VI

Le Parti contraenti convengono che, in caso d'infrazione alle disposizioni dell'articolo I, commessa sul territorio di una di esse, quando vi sia ragione di credere che gli oggetti dell'infrazione sono stati fabbricati sul territorio o importati dal territorio d'un'altra Parte, l'autorità designata, in virtù dell'Accordo del 4 maggio 1910⁸, denuncierà immediatamente i fatti all'autorità di quest'altra Parte e le fornirà in pari tempo delle informazioni complete, per permetterle di prendere le misure necessarie.

⁷ Vedi gli art. 69 e 197 CP (RS 311.0).

⁸ RS 0.311.41

Art. VII

La presente Convenzione, i cui testi francese e inglese faranno stato, porterà la data di questo giorno e sarà, fino al 31 marzo 1924, aperta alla firma di ogni Stato rappresentato alla Conferenza, di ogni Membro della Società delle Nazioni e di ogni Stato a cui il Consiglio della Società delle Nazioni avrà, a questo scopo, comunicato un esemplare della presente Convenzione.

Art. VIII

La presente Convenzione è soggetta a ratificazione. Gli atti di ratificazione saranno trasmessi al Segretario generale della Società delle Nazioni, che ne notificherà il deposito ai Membri della Società delle Nazioni firmatari della Convenzione, come pure agli altri Stati firmatari.

Il Segretario generale della Società delle Nazioni comunicherà immediatamente al Governo della Repubblica Francese copia certificata conforme di qualunque atto riferentesi alla presente Convenzione.

In conformità alle disposizioni dell'articolo 18 del Patto della Società delle Nazioni⁹, il Segretario generale registrerà la presente Convenzione il giorno dell'entrata in vigore di quest'ultima.

Art. IX

A contare dal 31 marzo 1924, ogni Stato rappresentato alla Conferenza e non firmatario della Convenzione, ogni Membro della Società delle Nazioni e ogni Stato al quale il Consiglio della Società delle Nazioni avrà, a questo scopo, comunicato un esemplare, potrà accedere alla presente Convenzione.

Quest'accessione avverrà per mezzo d'un strumento comunicato al Segretario generale della Società delle Nazioni¹⁰, per essere depositato negli archivi del Segretariato. Il Segretario generale notificherà questo deposito immediatamente ai Membri della Società delle Nazioni firmatari della Convenzione, come pure agli altri Stati firmatari.

Art. X

La ratificazione della presente Convenzione come pure l'accessione ad essa implicheranno, di pieno diritto e senza notificazione speciale, l'adesione concomitante ed intera all'Accordo del 4 maggio 1910¹¹, che entrerà in vigore lo stesso giorno che la Convenzione, nel complesso dello Stato o del Membro della Società delle Nazioni che ratifica o che accede.

⁹ [RU 36 631]

¹⁰ Dopo lo scioglimento della Società delle Nazioni, incaricato delle funzioni qui menzionate è il Segretariato generale delle Nazioni Unite (FF 1946 II 1222 1227 e segg. ediz. ted. 1181 1187 e segg. ediz. franc.).

¹¹ RS 0.311.41

Non si derogherà tuttavia, con la disposizione precedente, all'articolo IV dell'Accordo succitato del 4 maggio 1910, che resta applicabile nel caso in cui uno Stato preferisse fare atto d'adesione solo al detto Accordo.

Art. XI

La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il ricevimento di due ratificazioni da parte del Segretario generale della Società delle Nazioni.

Art. XII

La presente Convenzione può essere denunciata con notificazione scritta, diretta al Segretario generale della Società delle Nazioni¹². La denuncia diverrà effettiva un anno dopo la data del suo ricevimento da parte del Segretario generale e non avrà effetto se non in quanto concerne il Membro della Società delle Nazioni o lo Stato denunziante.

Il Segretario generale della Società delle Nazioni¹³ notificherà a ciascuno dei membri della Società delle Nazioni firmatari della Convenzione o accedenti a questa e degli altri Stati firmatari o accedenti tutte le denunce ch'egli riceverà.

La denuncia della presente Convenzione non implicherà di pieno diritto la denuncia concomitante dell'Accordo del 4 maggio 1910¹⁴, salvo che ne sia fatta espressa menzione nell'atto di notificazione.

Art. XIII

Ciascun Membro della Società delle Nazioni o Stato firmatario o accedente può dichiarare che la sua firma o la sua accessione non impegna, sia il complesso, sia alcuno de' suoi protettorati, colonie, possedimenti d'oltre mare, o territori soggetti alla sua sovranità o alla sua autorità e può, più tardi, accedere separatamente in nome di uno qualsiasi de' suoi protettorati, colonie, possedimenti d'oltre mare o territori esclusi con questa dichiarazione.

La denuncia potrà pure avvenire separatamente per ciascun protettorato, colonia, possedimento d'oltre mare o territorio soggetto alla sovranità o autorità dello Stato di cui si tratta; le disposizioni dell'articolo XII si applicheranno a questa denuncia.

Art. XIV

Il Segretario generale della Società delle Nazioni¹⁵ terrà un elenco speciale indicante quali Parti hanno firmato la Convenzione, quali l'hanno ratificata, quali vi hanno acceduto e quali l'hanno denunciata. Questo elenco potrà essere consultato in ogni tempo dai Membri della Società delle Nazioni o da qualsiasi altro Stato firmatario o accedente. Esso sarà pubblicato il più spesso possibile.

¹² Vedi la nota all'art. IX.

¹³ Vedi la nota all'art. IX.

¹⁴ RS 0.311.41

¹⁵ Vedi la nota all'art. IX.

Art. XV

Tutte le controversie che potessero nascere tra le Parti contraenti circa l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione saranno, in quanto non possano essere risolte con trattative dirette, rinviate per la decisione alla Corte permanente di Giustizia internazionale¹⁶. Se le Parti tra le quali nasce una controversia, o una di esse non avessero firmato o accettato il processo verbale di firma della Corte permanente di Giustizia internazionale¹⁷, la loro controversia sarà sottoposta a loro piacimento, sia alla Corte permanente di Giustizia internazionale¹⁸, sia a un arbitrato.

Art. XVI

Se cinque delle Parti firmatarie o accedenti chiedono la revisione della presente Convenzione, il Consiglio della Società delle Nazioni dovrà convocare una Conferenza a questo scopo. In tutti i casi, il Consiglio esaminerà, alla fine di ogni periodo quinquennale, l'opportunità di questa convocazione.

In fede di che, i plenipotenziari suddetti hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Ginevra, il dodici settembre millenovecento ventitrè, in due esemplari originali, di cui uno resterà depositato negli archivi della Società delle Nazioni¹⁹ e l'altro negli archivi del Governo della Repubblica francese.

(Seguono le firme)

¹⁶ La Corte permanente di Giustizia internazionale è stata sciolta con Risoluzione dell'Assemblea della Società delle Nazioni del 18 apr. 1946 (FF **1946** II 1227 ediz. ted. 1186 ediz. franc.) e sostituita dalla Corte internazionale di Giustizia (RS **0.120**).

¹⁷ La Corte permanente di Giustizia internazionale è stata sciolta con Risoluzione dell'Assemblea della Società delle Nazioni del 18 apr. 1946 (FF **1946** II 1227 ediz. ted. 1186 ediz. franc.) e sostituita dalla Corte internazionale di Giustizia (RS **0.120**).

¹⁸ La Corte permanente di Giustizia internazionale è stata sciolta con Risoluzione dell'Assemblea della Società delle Nazioni del 18 apr. 1946 (FF **1946** II 1227 ediz. ted. 1186 ediz. franc.) e sostituita dalla Corte internazionale di Giustizia (RS **0.120**).

¹⁹ Vedi la nota all'art. IX.

Atto finale

La Conferenza internazionale per la repressione della circolazione e del traffico delle pubblicazioni oscene, convocata su invito del Governo della Repubblica francese, si è riunita a Ginevra, il 31 agosto 1923, sotto gli auspici della Società delle Nazioni.

La Conferenza è stata riunita in esecuzione delle risoluzioni seguenti, adottate il 28 settembre 1922, dalla terza Assemblea della Società delle Nazioni:

«L'Assemblea risolve:

1. In virtù dell'articolo 24 del Patto²⁰, il Consiglio della Società delle Nazioni è invitato ad autorizzare il Segretariato a prestare il suo concorso ai Membri della Società e a tutti gli altri Stati che partecipano al movimento internazionale per la soppressione delle pubblicazioni oscene, in tutti i provvedimenti che potessero essere necessari a questo scopo.
2. Il Consiglio della Società è invitato a richiamare l'attenzione di tutti gli Stati sull'Accordo internazionale del 1910²¹. Gli Stati che hanno firmato la Convenzione o vi hanno acceduto saranno invitati a mandare ad effetto le sue disposizioni, e gli Stati che non ne fanno ancora parte saranno istantemente pregati di accedervi il più presto possibile.
3. Il Consiglio è invitato a comunicare il disegno di Convenzione del 1910, accompagnato da un questionario, a tutti gli Stati, pregandoli di trasmettere le loro osservazioni al Segretariato della Società delle Nazioni che, dopo averle coordinate, ne trasmetterà l'insieme al Governo francese e lo preghe-
rà, in nome del Consiglio, vista l'iniziativa presa da quel Governo nel 1910, di convocare, sotto gli auspici della Società, una nuova conferenza che si ter-
rebbe a Ginevra, in occasione della quarta Assemblea, e che sarebbe compo-
sta di plenipotenziari incaricati di elaborare un nuovo testo di Convenzione e
di procedere alla sua firma.»

I nomi dei delegati plenipotenziari, delegati supplenti, consiglieri tecnici o periti, come pure quelli dei paesi che i plenipotenziari rappresentavano, figurano in un'appendice allegata al presente Atto finale.

Il signor Gaston Deschamps, delegato della Francia, è stato eletto, per acclamazione, alla presidenza della Conferenza.

Il signor Prabhashankar Pattani, delegato dell'India, è stato designato vicepresidente.

In conformità delle surriferite risoluzioni dell'Assemblea della Società delle Nazioni, il disegno di Convenzione elaborato dalla Conferenza internazionale tenuta a Parigi nel 1910, accompagnato da un questionario, era stato comunicato il 1° novembre 1922 a tutti gli Stati. Le risposte a questo questionario sono state trasmesse dal Segretariato della Società delle Nazioni a tutti gli Stati, senza distinzione, e sottoposte alla Conferenza.

²⁰ [RU 36 631]
²¹ RS 0.311.41

All'inizio de' suoi lavori, la Conferenza ha risolto di prendere il disegno di Convenzione del 1910 come base di discussione e, dopo un esame approfondito di questo disegno e delle risposte date al questionario, come pure dei mutamenti sopravvenuti dopo il 1910 nella situazione internazionale, la Conferenza ha stimato, all'unanimità, che conveniva redigere una nuova Convenzione, che porta la data del 12 settembre 1923 ed è seguita dal presente Atto finale.

La Conferenza ha risolto d'incorporare in questo Atto le dichiarazioni, indicazioni e voti seguenti:

1. Le preme anzi tutto rendere omaggio al Governo della Repubblica francese e ringraziarlo dell'iniziativa che ha preso, nel 1910, di riunire una Conferenza internazionale allo scopo di cercare i mezzi di combattere la circolazione e il traffico delle pubblicazioni oscene. Essa apprezza altamente il valore e l'importanza di questa felice iniziativa, senza la quale la questione non sarebbe giunta alla maturità ch'essa presenta ora e che ha permesso che si riuscisse con molto minor pena ad un accordo tra un gran numero di Stati.

2. Dopo un esame attento della questione se fosse possibile inserire nella Convenzione una definizione della parola «osceno» che tutti gli Stati potessero accettare, la Conferenza è giunta a una conclusione negativa e ha riconosciuto, come la Conferenza del 1910, che conveniva riservare a ciascuno Stato la cura di dare a questa parola il significato che gli fosse parso esatto.

3. La Conferenza ha stimato utile indicare che il principio giuridico *non bis in idem*, al quale allude l'articolo II paragrafo 2, della Convenzione, va inteso nel senso che è desiderabile che, salvo in casi eccezionali, l'individuo che proverà d'essere stato giudicato definitivamente in un paese contraente e, in caso di condanna, di aver scontato o prescritto la sua pena o d'essere stato graziato, non possa essere perseguito per il medesimo fatto in un altro paese.

4. È avviso generale della Conferenza che i reati di offerta, di consegna, di vendita o di distribuzione di pubblicazioni oscene dovrebbero essere considerati più gravi quando siano commessi di fronte a minorenni. Non è però parso conveniente che la Convenzione dovesse contenere una disposizione a questo riguardo.²²

La Conferenza esprime il voto che ogni legislazione stabilisca un aggravamento di pena se l'offerta, la consegna, la vendita o la distribuzione di pubblicazioni oscene è fatta alla gioventù. Spetta a ciascuna legislazione precisare l'età esatta sotto la quale occorre proteggere la gioventù.

5. La maggior parte delle delegazioni presenti alla Conferenza non hanno creduto possibile incorporare nella Convenzione le disposizioni proposte dal Governo francese, concernenti la provocazione all'aborto e la propaganda anticoncezionale. I motivi indicati a sostegno di questa opinione erano desunti dal fatto che, mancando istruzioni su di un soggetto così delicato e non sembrando, del resto, che quest'ultimo si riconnettesse abbastanza intimamente all'oggetto della Conferenza, le delegazioni non erano in grado di pronunziarsi; che, d'altra parte, l'esame della questione, date la sua complessità e le divergenze di vedute ch'essa era ancora

²² Vedi l'art. 197 n. 1 CP (RS 311.0).

suscettiva di sollevare, avrebbe richiesto un lunghissimo dibattito per il quale mancava il tempo.

Ciò nondimeno, tutte le delegazioni tengono a dichiarare che riconoscono l'alto interesse di questa questione e la sua gravità dal punto di vista sociale e morale. È stato formulato l'augurio che venga un giorno in cui le circostanze permettano di esaminare la possibilità d'un accordo internazionale per la difesa comune degli Stati contro un flagello sociale che ha provocato, da parte della Conferenza del 1910, la dichiarazione seguente: «Tutti i delegati di tutti i paesi che partecipano alla Conferenza sono stati unanimi nel segnalare il pericolo che questa immonda propaganda fa correre alle nazioni inaridendo le fonti stesse della vita.» Tuttavia, i delegati della Gran Bretagna e dell'Australia hanno fatto delle riserve circa il voto relativo a questo accordo internazionale.

Alcuni delegati hanno fatto osservare che, in quanto questa propaganda possa essere considerata come oscena in se stessa, si applicano i termini dell'articolo I.

6. La delegazione francese ha esposto che, siccome la legislazione francese distingue tra gli stampati e il libro, che non è compreso tra gli stampati ordinari ed è retto da un'altra legge che quella sugli oltraggi ai buoni costumi, essa era di conseguenza tenuta a formulare una riserva per quanto concerne gli stampati di cui all'articolo I della Convenzione.

Essa ha pure dichiarato che doveva escludere dalle operazioni di cui all'articolo I capoverso 3, tutte quelle che, come lo scambio e il prestito, fossero compiute tra privati.

Il delegato belga fa osservare che, in virtù d'una regola costituzionale vigente in materia di delitti commessi per mezzo della stampa, quando l'autore è conosciuto e domiciliato nel Belgio, l'editore, lo stampatore o il distributore non può essere perseguito.

Dal canto loro, i delegati della Svezia e della Danimarca, invocando le leggi sul commercio librario in vigore nei loro paesi, hanno fatto sapere che dovevano fare, essi pure, una riserva circa il termine «stampati» impiegato nell'articolo I.

7. Sono stati espressi dei desideri intesi a ottenere che le legislazioni dei diversi Stati contraenti siano, se occorre, modificate in modo tale che il libro osceno rientri negli stampati di cui all'articolo I della Convenzione e che tutti i fatti contemplati e repressi da questa Convenzione si applichino al libro osceno come agli altri stampati.

8. La conferenza ha inserito alla fine della Convenzione un articolo che prevede le disposizioni necessarie per procedere alla revisione della Convenzione attuale, nel caso in cui l'esperienza dimostrasse che questa revisione è desiderabile. A questo scopo la Conferenza prega il Consiglio della Società delle Nazioni di esaminare, alla fine di ogni quinquennio, se sia desiderabile convocare una conferenza incaricata di rivedere la Convenzione.

9. In vista dell'applicazione dell'articolo XVI della Convenzione, la conferenza raccomanda che il Segretariato della Società delle Nazioni sia periodicamente incaricato di allestire un questionario sul commercio delle pubblicazioni oscene e di

mandarlo a tutte le autorità designate dall'Accordo del 4 maggio 1910²³. Per quanto concerne gli Stati che non hanno designato essi stessi delle autorità, il questionario sarà mandato direttamente ai loro Governi.

Le informazioni previste dal questionario comprenderanno il numero dei reati perseguiti, la loro natura e il risultato degli atti processuali, la natura dei reati segnalati alle autorità di altri Stati, come pure delle osservazioni generali sull'intensità e la natura del commercio contemplato.

10. La redazione della nuova Convenzione si conforma ai precedenti più recenti in materia di Convenzioni internazionali generali elaborate da conferenze tenute sotto gli auspici della Società delle Nazioni.

11. Le disposizioni prese prevedono la possibilità di firmare la Convenzione entro il 31 marzo 1924 e di accedervi dopo questa data. Il Segretario generale della Società delle Nazioni è pregato di prendere le misure necessarie a questo scopo.

12. La Conferenza ha risolto che la nuova Convenzione e il presente Atto finale debbano essere allestiti in due originali, dei quali uno va depositato negli archivi della Società delle Nazioni e l'altro negli archivi del Governo della Repubblica francese, già depositario dell'originale dell'Accordo del 4 maggio 1910²⁴. Ma, per ragioni di comodità, essa ha ammesso che tutti gli altri strumenti diplomatici relativi alla Convenzione vengano depositi negli archivi della Società delle Nazioni.

13. La conferenza ha pure risolto che delle copie autentiche del presente Atto finale siano comunicate a tutti gli Stati rappresentati alla Conferenza, a tutti i Membri della Società delle Nazioni e a tutti gli altri Stati che avesse a designare il Consiglio della Società delle Nazioni.

14. La conferenza prega il Consiglio della Società delle Nazioni di mandare, contemporaneamente ad un invito a firmare la Convenzione o ad accedervi, degli esemplari della Convenzione a tutti i Membri della Società delle Nazioni che non sono rappresentati alla conferenza e a tutti gli altri Stati che il Consiglio avesse a designare.

In fede di che, i delegati alla conferenza hanno firmato il presente Atto.

Fatto a Ginevra, il dodici settembre mille novecento ventitrè; in due esemplari originali, uno dei quali dovrà essere depositato negli archivi della Società delle Nazioni²⁵ e l'altro negli archivi del Governo della Repubblica francese.

(Seguono i nomi dei delegati)

²³ RS 0.311.41

²⁴ RS 0.311.41

²⁵ Vedi la nota all'art. IX della Conv.

Campo d'applicazione il 31 marzo 2017²⁶

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Afghanistan	10 maggio	1937 A	10 maggio	1937
Albania	13 ottobre	1924	13 ottobre	1924
Argentina	3 ottobre	1936 A		
Australia	29 giugno	1935 A	29 giugno	1935
Isola di Norfolk	29 giugno	1935 A	29 giugno	1935
Austria	12 gennaio	1925	12 gennaio	1925
Belarus	8 settembre	1998 S	25 dicembre	1991
Belgio*	31 luglio	1926	31 luglio	1926
Brasile	19 settembre	1931	19 settembre	1931
Bulgaria	1° luglio	1924	7 agosto	1924
Cambogia	30 marzo	1959 A	30 marzo	1959
Canada	23 maggio	1924 A	7 agosto	1924
Ceca, Repubblica	30 dicembre	1993 S	1° gennaio	1993
Cina*	24 febbraio	1926	24 febbraio	1926
Hong Kong	10 giugno	1997	1° luglio	1997
Cipro	16 maggio	1963 S	16 agosto	1960
Colombia	8 novembre	1934	8 novembre	1934
Congo (Kinshasa)	31 maggio	1962 S	30 giugno	1960
Cuba	20 settembre	1934	20 settembre	1934
Egitto	29 ottobre	1924 A	29 ottobre	1924
El Salvador	2 luglio	1937	2 luglio	1937
Figi	1° novembre	1971 S	10 ottobre	1970
Finlandia	29 giugno	1925	29 giugno	1925
Francia*	16 gennaio	1940	16 gennaio	1940
Ghana	7 aprile	1958 S	5 marzo	1957
Giamaica	30 luglio	1964 S	6 agosto	1962
Giappone	13 maggio	1936	13 maggio	1936
Giordania	11 maggio	1959 A	11 maggio	1959
Grecia	9 ottobre	1929	9 ottobre	1929
Guatemala	25 ottobre	1933 A	25 ottobre	1933
Haiti	26 agosto	1953	26 agosto	1953
India	11 dicembre	1925	11 dicembre	1925
Iran	28 settembre	1932	28 settembre	1932
Iraq	26 aprile	1929 A	26 aprile	1929
Irlanda	15 settembre	1930	15 settembre	1930
Italia	8 luglio	1924	7 agosto	1924
Lesotho	28 novembre	1975 S	4 ottobre	1966

²⁶ RU 1972 658, 1982 1308, 1986 1332, 2002 2729, 2006 4643, 2011 3573 e 2017 2723.
Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del
DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Lettonia	7 ottobre	1925	7 ottobre	1925
Liberia	16 settembre	2005 A	16 settembre	2005
Lussemburgo*	10 agosto	1927	10 agosto	1927
Madagascar	10 aprile	1963 A	10 aprile	1963
Malawi	22 luglio	1965 A	22 luglio	1965
Malaysia	21 agosto	1958 S	31 agosto	1957
Malta	24 marzo	1967 S	21 settembre	1964
Maurizio	18 luglio	1969 S	12 marzo	1968
Messico	9 gennaio	1948 A	9 gennaio	1948
Monaco	11 maggio	1925	11 maggio	1925
Montenegro	23 ottobre	2006 S	3 giugno	2006
Myanmar	13 maggio	1949	13 maggio	1949
Nigeria	26 giugno	1961 S	1° ottobre	1960
Norvegia	8 maggio	1929 A	8 maggio	1929
Nuova Zelanda	11 dicembre	1925	11 dicembre	1925
Paesi Bassi				
Curaçao	13 settembre	1927	13 settembre	1927
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)	13 settembre	1927	13 settembre	1927
Sint Maarten	13 settembre	1927	13 settembre	1927
Pakistan	12 novembre	1947	12 novembre	1947
Paraguay	21 ottobre	1933 A	21 ottobre	1933
Polonia	8 marzo	1927	8 marzo	1927
Portogallo	4 ottobre	1927	4 ottobre	1927
Regno Unito*	11 dicembre	1925	11 dicembre	1925
Bermuda	23 maggio	1927 A	23 maggio	1927
Gibilterra	3 novembre	1926 A	3 novembre	1926
Isole del Vento (Grenada, S. Vincenzo e Grenadine, Santa Lucia, Dominica)	3 novembre	1926 A	3 novembre	1926
Isole Falkland	23 maggio	1927 A	23 maggio	1927
Isole Sotto Vento	3 novembre	1926 A	3 novembre	1926
Sant'Elena e dipendenze (Ascension e Tristan da Cunha)	23 maggio	1927 A	23 maggio	1927
Romania	7 giugno	1926	7 giugno	1926
Russia	8 luglio	1935 A	8 luglio	1935
Salomone, Isole	3 settembre	1981 S	7 luglio	1978
San Marino	21 aprile	1926 A	21 aprile	1926
Serbia	12 marzo	2001 S	27 aprile	1992
Sierra Leone	13 marzo	1962 S	27 aprile	1961
Slovacchia	28 maggio	1993 S	1° gennaio	1993
Spagna	19 dicembre	1924	19 dicembre	1924
Sri Lanka	15 aprile	1958 A	15 aprile	1958

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Sudafrica	11 dicembre	1925	11 dicembre	1925
Svizzera	20 gennaio	1926	1° febbraio	1926
Tanzania	28 novembre	1962 A	28 novembre	1962
Thailandia*	28 luglio	1924	7 agosto	1924
Trinidad e Tobago	11 aprile	1966 S	31 agosto	1962
Turchia	12 settembre	1929	12 settembre	1929
Ungheria	12 febbraio	1929	12 febbraio	1929
Zambia	1° novembre	1974 S	24 ottobre	1964
Zimbabwe	1° dicembre	1998 S	18 aprile	1980

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito internet dell'Organizzazione delle Nazioni Unite:
<http://untreaty.un.org/> oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

